1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI -

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, il rischio ICT (Information and Communication Technology) e il rischio di modello; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per il governo dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi operativi, a partire dal 31 dicembre 2009 il Gruppo adotta ai fini di Vigilanza per la determinazione del relativo requisito patrimoniale il Metodo Avanzato AMA (modello interno) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Il Metodo Avanzato è adottato dalle principali banche e società delle Divisioni Banca dei Territori, Corporate e Investment Banking, Private Banking, Asset Management, dal consorzio Intesa Sanpaolo Group Services e da VUB Banka (incluse Consumer Financial Holding e VUB Leasing) e PBZ Banka.

Le rimanenti società, che attualmente adottano il Metodo Standardizzato (TSA) e che sono previste nel piano di rollout, migreranno a blocchi sui Modelli Avanzati a partire dal primo semestre 2015, secondo il piano di estensione presentato agli Organi Amministrativi e alla Vigilanza.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Inoltre il Comitato Coordinamento Controlli e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione e approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, che è parte della Direzione Risk Management. L'Unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali. In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di

Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata, svolto con cadenza annuale, consente di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi attraverso l'identificazione delle principali criticità operative e la definizione delle più opportune azioni di mitigazione;
- creare importanti sinergie con le funzioni specialistiche della Direzione Personale e Organizzazione che presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity, con la Governance Amministrativo Finanziaria e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D.Lgs. 231/01, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al presidio continuativo di tali rischi.

Il processo di raccolta dei dati sugli eventi operativi (perdite operative in particolare, ottenute sia da fonti interne che esterne) fornisce informazioni significative sull'esposizione pregressa; contribuisce inoltre alla conoscenza e alla comprensione dell'esposizione al rischio operativo da un lato e alla valutazione dell'efficacia ovvero di potenziali debolezze nel sistema dei controlli interni dall'altro.

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative) che qualitativo (Autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi a eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Risk Management eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal Management (Società Controllate, Aree di Business della Capogruppo, Corporate Center) e aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al Management informazioni a supporto della gestione e/o della mitigazione dei rischi assunti.

Per supportare con continuità il processo di governo del rischio operativo è stato pienamente attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.

Oltre a ciò, il Gruppo attua da tempo una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, incendio e terremoto nonché


da responsabilità civile verso terzi) che contribuisce alla sua attenuazione. A fine giugno 2013, per consentire un utilizzo ottimale degli strumenti di trasferimento del rischio operativo disponibili e poter fruire dei benefici patrimoniali, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, il Gruppo ha stipulato una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura in supero alle polizze tradizionali, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti. La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.693 milioni al 31 dicembre 2014, in diminuzione rispetto a giugno 2014 (1.770 milioni) e rispetto al 31 dicembre 2013 (1.819 milioni).

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



RISCHI LEGALI

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di obbligazioni legali, per le quali risulta probabile l'esborso di risorse economiche per il loro adempimento ed è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Al 31 dicembre 2014 risultavano pendenti complessivamente n. 19.415 vertenze con un petitum complessivo di 10.352 milioni e accantonamenti per 838 milioni. Tra le principali tipologie di cause, le revocatorie fallimentari avevano un petitum di 662 milioni e accantonamenti per 105 milioni; le cause relative ai servizi finanziari avevano un petitum di 507 milioni e accantonamenti per 107 milioni; le cause relative alle condizioni praticate alla clientela avevano un petitum di 1.073 milioni e accantonamenti per 141 milioni; le vertenze per irregolarità operative avevano un petitum di 311 milioni e accantonamenti per 82 milioni; le cause di lavoro avevano un petitum di 151 milioni e accantonamenti per 112 milioni.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le vertenze legali che presentano la maggiore complessità e/o potenziale onerosità.

Contenzioso in materia di anatocismo – Nel 1999 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti, assumendo che la clausola contrattuale che la prevede integri un uso non "normativo" ma meramente "negoziale", quindi inidoneo a derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ. che vieta l'anatocismo.

Il successivo D. Lgs. n. 342/99 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infra-annuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché con pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori; dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina (aprile 2000) tutti i rapporti di conto corrente sono stati adeguati, con previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Il contenzioso sorto in tale materia riguarda guindi solo i contratti stipulati anteriormente alla data indicata.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 la Cassazione ha statuito che il termine decennale di prescrizione cui è soggetto il diritto dei correntisti al rimborso degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente decorre, nel caso in cui il conto sia affidato ed abbia operato nei limiti del fido, dalla data di chiusura del rapporto, mentre, ove il conto sia stato utilizzato oltre tali limiti ovvero non risulti assistito da fido, dalla data in cui siano state accreditate rimesse che hanno avuto per effetto quello di ripianare in tutto o in parte i precedenti addebiti per interessi.

Questi principi hanno registrato applicazioni non sempre omogenee da parte dei giudici di merito ma, sia pure con diversa efficacia a seconda dei casi concreti, contribuiscono a produrre un generale contenimento delle richieste restitutorie avanzate dai correntisti, soprattutto quando riferite ad operatività molto risalente nel tempo.

Oltre a tale aspetto, va comunque rilevato come, pur registrandosi un incremento connesso alla situazione congiunturale del

contesto economico di riferimento, il numero complessivo delle cause si mantenga, in termini assoluti, su livelli non significativi; il fenomeno è comunque oggetto di costante monitoraggio. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da specifici e congrui accantonamenti al Fondo per rischi ed oneri.

Contenzioso in materia di servizi di investimento - Le controversie in materia di servizi d'investimento presentano un andamento diversificato a seconda della tipologia di strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto.

Per quanto riguarda in particolare le controversie sui bond Parmalat e Cirio si tratta di un fenomeno che può considerarsi ormai in via di esaurimento.

Anche il contenzioso sui bond Argentina è in progressiva e costante riduzione, con un decremento di circa il 20% rispetto allo stock in essere al 2013 e del 60% rispetto al 2012.

Il contenzioso concernente i titoli obbligazionari emessi dalle società appartenenti al gruppo Lehman Brothers ha fatto registrare una leggera flessione sia per il numero delle controversie sia per il valore delle relative pretese economiche rispetto all'esercizio precedente, fermo restando che in termini assoluti si attesta su livelli non significativi. Le decisioni sinora intervenute nei confronti di Intesa Sanpaolo – fatta eccezione per pochi casi isolati peraltro oggetto di impugnazione – sono risultate favorevoli alla Banca. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un'iniziativa di sistema, ha curato ed ottenuto per conto dei propri clienti possessori di detti titoli, senza alcun onere a loro carico, l'insinuazione in via cumulativa dei relativi crediti al passivo delle procedure d'insolvenza pendenti nei vari paesi esteri.

Il contenzioso relativo ai prodotti derivati non ha subito sostanziali variazioni rispetto agli esercizi precedenti e presenta livelli dimensionali (sia per numero che per valore) non significativi.

Tutti i rischi connessi a questa categoria di controversie sono oggetto di costante monitoraggio e sono presidiati da accantonamenti puntuali che riflettono la specificità dei singoli casi.

Cause connesse all'insolvenza del Gruppo Cirio - Nel novembre 2002, il Gruppo Cirio si è reso insolvente nel rimborso di uno dei prestiti emessi sull'euromercato; tale evento ha successivamente determinato il cross default su tutte le emissioni in corso. Nell'aprile 2007 è stato notificato da parte di dieci società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria un atto di citazione nei confronti di Intesa Sanpaolo e Banca Caboto (ora Banca Imi), nonché di altre 5 banche, volto ad ottenere il risarcimento in via solidale di asseriti danni derivanti:

- dall'aggravamento del dissesto del Gruppo Cirio, tra la fine del 1999 ed il 2003, favorito anche dall'emissione nel periodo 2000-2002 di 6 prestiti obbligazionari con quantificazione del danno in via principale in 2.082 milioni e, in via subordinata, in 1.055 milioni ovvero in 421 milioni;
- dalla perdita della possibilità da parte delle procedure di Amministrazione Straordinaria di esperire azioni revocatorie fallimentari, per importi indeterminati, qualora lo stato di dissesto delle società del Gruppo Cirio non fosse stato procrastinato nel tempo;
- dal pagamento di provvigioni per 9,8 milioni in relazione al collocamento dei vari prestiti obbligazionari.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, ha ritenuto infondate nel merito le domande delle società del Gruppo Cirio e ne ha dunque respinto le pretese per insussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti delle banche convenute e l'evento dannoso lamentato.

Le società attrici hanno proposto appello, proponendo in tale sede istanza di sospensione dell' esecutorietà della condanna alle spese in primo luogo e tale istanza è stata accolta dalla Corte d'Appello di Roma. La causa risulta rinviata per precisazione delle conclusioni al 27 gennaio 2016.

Contenziosi delle dismesse società esattoriali - Nel contesto della re-internalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A. (società partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) la totalità del capitale sociale di Gest Line ed ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale nell'ambito rispettivamente dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi (Gest Line) e dell'ex Gruppo Intesa (ETR/ESATRI), impegnandosi a indennizzare l'acquirente per le sopravvenienze passive connesse all'attività di riscossione svolta sino al momento della cessione delle partecipazioni. La parte più rilevante di tali sopravvenienze è rappresentata dai costi sostenuti per attività ante cessione, quali gli oneri di soccombenza nel contenzioso con contribuenti, enti impositori, dipendenti e le spese di riscossione non recuperate per fatti riferibili agli ex concessionari (in prevalenza spese per fermi amministrativi non andati a buon fine). I citati impegni scaturiscono non solo dalla garanzia contrattuale, ma anche da un provvedimento normativo, entrato in vigore nel 2005, in base al quale è trasferito direttamente in capo al venditore qualsiasi obbligo di pagamento relativo all'attività di riscossione svolta dalla società ceduta anteriormente alla cessione. Dall'ottobre 2012 è attivo un tavolo tecnico di confronto con Equitalia, per la valutazione sia dell'an che del quantum delle richieste di indennizzo avanzate a valere sulla predetta garanzia. In tale sede vengono anche esaminate le poste attive per il venditore da conguagliare con quelle oggetto delle predette richieste di indennizzo.

Per quanto riguarda in particolare il contenzioso, all'attualità assume rilievo un'unica vertenza. Si tratta del giudizio promosso davanti alla Corte dei Conti – Sez. Reg. Campania dal Fallimento SERIT S.p.A., già concessionaria della riscossione per l'ambito "B" della Provincia di Caserta. Il Fallimento ricorrente contesta ai convenuti (oltre alla nostra Banca, il MEF e l'Agenzia delle Entrate) una responsabilità per inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento del danno subito, in relazione alla mancata restituzione delle anticipazioni dei tributi effettuate dalla Serit nel sistema del c.d. "non riscosso per riscosso" (va precisato che alla Serit nel '94 venne revocata la concessione, poi assegnata al Banco Napoli quale Commissario Governativo). La domanda risarcitoria viene quantificata in 129 milioni, salvo più precisa determinazione attraverso il ricorso ad una perizia tecnica da disporsi in corso di causa.

La posizione della Banca è sorretta da valide argomentazioni difensive, sia di natura pregiudiziale sia di merito, che inducono a ritenere la controversia come priva di rischi.

Vertenza Intesa Sanpaolo (già Banca OPI e poi Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo) / Comune di Taranto - A carico di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), quale avente causa di Banca OPI, è stato promosso dal Comune di Taranto un giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto in relazione alla sottoscrizione nel 2004 da parte di Banca OPI di un prestito obbligazionario di euro 250 milioni emesso dal Comune medesimo.

Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'operazione, condannato la Banca alla restituzione con interessi dei rimborsi parziali del prestito effettuati dal Comune di Taranto e quest'ultimo alla restituzione con interessi del prestito

erogato, nonché stabilito un risarcimento danni in favore del Comune da quantificarsi in separato giudizio. Il Comune e la Banca si sono accordati per non mettere in esecuzione la sentenza.

In data 20 aprile 2012 la Corte d'Appello, fermo restando l'accertamento in separata sede dell'asserito danno, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato:

- BIIS alla restituzione delle somme corrisposte dal Comune di Taranto, oltre interessi legali;
- il Comune di Taranto alla restituzione a BIIS delle somme erogate in esecuzione del prestito obbligazionario, previa decurtazione di quanto già restituito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- BIIS alla rifusione in favore del Comune delle spese legali di primo grado, con compensazione di quelle dell'appello.

Avverso tale sentenza, Intesa Sanpaolo, subentrata nella posizione processuale di BIIS a seguito delle note operazioni societarie, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Si è in attesa della fissazione dell'udienza.

Nel frattempo l'Organo della procedura di dissesto del Comune di Taranto ha comunicato a BIIS l'inserimento "nella massa passiva di tale procedura" del debito del Comune verso la Banca per il rimborso del prestito obbligazionario di euro 250 milioni. La Banca ha comunque impugnato la decisione innanzi al T.A.R. della Puglia, il quale ha però dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la controversia soggetta alla giurisdizione del giudice civile e – sia pure in via incidentale – l'atto impugnato privo di contenuti provvedimentali e pertanto non idoneo ad affievolire i diritti di credito della Banca.

La Banca ed il Comune si sono incontrati più volte allo scopo di valutare la possibilità di una soluzione transattiva del contenzioso in essere, cui non si è potuti addivenire a seguito dell'intervento dell'Organo della procedura di dissesto che ha rivendicato la propria competenza a gestire il debito in questione. Allo scopo di accertare l'illegittimità dell'inserimento del credito della Banca nella massa passiva della procedura e l'incompetenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, BIIS ha pertanto proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente.

La Banca ha inoltre intrapreso dinanzi al Tribunale di Roma un altro giudizio civile volto ad accertare l'assenza di proprie responsabilità per danni nei confronti del Comune di Taranto. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Roma, accogliendo le richieste attoree, ha respinto le eccezioni di carenza di interesse ad agire, di improponibilità o improcedibilità e di incompetenza e ha disposto la prosecuzione del giudizio per l'espletamento di una CTU, non solo sul quantum ma anche sulla causazione dei pretesi danni. Peraltro, detta CTU dovrebbe essere limitata ai documenti già versati in atti, essendo ormai intervenute tutte le preclusioni istruttorie, sì che dovrebbe trovare conferma l'assunto della Banca secondo cui nessun danno sarebbe derivato al Comune di Taranto dal prestito di BIIS. La causa è stata sospesa in attesa dell'esito del giudizio di cassazione.

Alla medesima vicenda è altresì connesso un procedimento penale presso il Tribunale di Taranto nei confronti, tra gli altri, di alcuni Dirigenti di Banca OPI e di Sanpaolo IMI, nell'ambito del quale il GUP ha ammesso la costituzione come parte civile del Comune di Taranto. Il reato contestato agli imputati è quello di concorso esterno in abuso d'ufficio, reato non rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001. In tale procedimento, BIIS (ora Intesa Sanpaolo) è stata citata quale responsabile civile per un importo non inferiore ad euro 1 miliardo. Con sentenza del 6 ottobre 2014 il Tribunale ha condannato due Dirigenti di Banca Opi ed assolto tutti gli altri imputati della Banca, nonché condannato la Banca medesima in solido con i predetti due Dirigenti al risarcimento dei danni in favore del Comune, da liquidarsi in autonomo giudizio, ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per euro 26.167.175, quasi integralmente rappresentata dalla quota di interessi delle rate rimborsate dal Comune – e cioè euro 25.167.175 – già oggetto di condanna da parte del Tribunale e della Corte d'Appello. Sia gli ex dipendenti condannati sia la Banca appelleranno tale decisione, richiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione delle disposizioni civili. Peraltro, si precisa che a fronte della provvisionale la Banca non dovrebbe sostenere alcun esborso, potendo portare l'importo in questione in compensazione con il maggior credito vantato nei confronti del Comune, come accertato dalla stessa Corte d'Appello nell'ambito del giudizio civile.

La valutazione del rischio risarcitorio ha escluso la necessità di operare al 31 dicembre 2014 uno specifico accantonamento.

Class action di Altroconsumo - Nel 2010 è stata promossa da Altroconsumo, quale mandataria di 3 correntisti, un'azione di classe diretta ad accertare l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e della commissione prevista per il passaggio a debito dei conti non affidati (c.d. commissione per scoperto di conto), quest'ultima adottata nel 2009 in sede di adequamento dei contratti alla nuova disciplina introdotta dal legislatore in tema di commissioni bancarie; veniva anche chiesto l'accertamento dell'eventuale superamento del c.d. "tasso soglia" previsto dalla legge in materia di usura. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28 aprile 2010, dichiarava l'inammissibilità dell'azione. A seguito di reclamo proposto dagli attori, la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 16/09/2011, revocava il precedente provvedimento restringendo il perimetro dell'azione alle sole "commissioni di scoperto di conto" applicate a decorrere dal 16 agosto 2009. Nei termini stabiliti dal Tribunale venivano presentate 104 domande di adesione. La causa è stata definita con sentenza depositata il 10 aprile 2014 che ha ritenuto non ammissibili 101 delle 104 adesioni, a causa di irregolarità formali nelle modalità di presentazione oppure per carenza del reguisito di consumatore da parte di alcuni degli aderenti. Nel merito, respinte le domande in punto usura, la sentenza ha affermato la nullità della commissione per scoperto di conto in base al principio secondo cui, in assenza di affidamento formale, l'eventuale sconfinamento non giustificherebbe l'applicazione di costi ulteriori al correntista, non sussistendo in questo caso un servizio bancario remunerabile. La decisione è stata appellata perché basata su un'interpretazione non condivisibile della norma di riferimento. Altroconsumo e i tre promotori dell'azione di classe si sono costituiti nel giudizio di secondo grado proponendo a loro volta appello incidentale in particolare per quanto concerne la decisione di non ritenere ammissibile la maggior parte delle adesioni. Sul piano economico la pronuncia ha una rilevanza trascurabile sia in relazione alle pretese di cui sono portatori i tre correntisti ammessi sia per quanto riguarda quelle riferibili ai correntisti allo stato esclusi. Si precisa che la commissione contestata è stata sostituita, a partire dall'ottobre 2012, dalla "commissione per istruttoria veloce" (CIV), introdotta dal c.d. "Decreto Salva Italia" del governo Monti.

Causa del Dott. Angelo Rizzoli - Nel settembre 2009 il Dott. Angelo Rizzoli ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (quale successore del vecchio Banco Ambrosiano) e altri quattro soggetti per l'accertamento della nullità di atti che tra il 1977 ed il 1984 avrebbero portato ad una penalizzante dismissione del controllo che avrebbe detenuto nella Rizzoli Editore S.p.A., con conseguente richiesta di ristoro per un importo variabile tra 650 e 724 milioni secondo criteri di quantificazione del danno del tutto opinabili.

Le pretese del Dott. Rizzoli, oltre che infondate nel merito, per una inesistente violazione del divieto di patto commissorio che avrebbe inficiato i negozi di trasferimento della Rizzoli Editore S.p.A., risultano inammissibili anche in via preliminare di rito, come sostenuto dalla Banca costituendosi in giudizio, in quanto sulla stessa materia si è già pronunciata la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 1996 passata in giudicato nonché per carenza di interesse ad agire dello stesso Rizzoli, per intervenuta

prescrizione delle domande risarcitorie o restitutorie e comunque per compiuta usucapione da parte di terzi.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata l'11 gennaio 2012, ha accolto le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato sulla materia del contendere e ha rigettato le domande proposte da Angelo Rizzoli, condannandolo a risarcire Intesa Sanpaolo per spese e lite temeraria.

Nel febbraio 2012 l'attore ha proposto appello e, in relazione alla sua richiesta di sospensione dell'esecutività della decisione di primo grado, la Corte d'Appello ha concesso la sospensiva limitatamente alla condanna per lite temeraria. La causa, rinviata per precisazione delle conclusioni al 21 ottobre 2014, è stata dichiarata interrotta per il decesso di Angelo Rizzoli. In considerazione dell'esito favorevole del primo grado non è stato effettuato alcun accantonamento.

Causa di Allegra Finanz AG - In data 31 gennaio 2011 Allegra Finanz AG e altri investitori istituzionali esteri hanno citato Intesa Sanpaolo ed Eurizon Capital SGR, congiuntamente ad altre sei tra le principali istituzioni finanziarie internazionali, davanti al Tribunale di Milano. Gli attori pretendono un risarcimento di circa 129 milioni a seguito delle perdite dagli stessi riportate in conseguenza di numerosi investimenti in obbligazioni e azioni emesse da società del gruppo Parmalat.

Secondo la prospettazione degli attori tali investimenti sarebbero stati posti in essere sul presupposto della solvibilità degli emittenti artificiosamente generato dalla condotta delle Banche convenute che, a vario titolo e con differenti modalità, avrebbero consentito la sopravvivenza del gruppo Parmalat pur conoscendone lo stato di decozione.

Il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo è fatto derivare da un private placement di 300 milioni emesso da Parmalat Finance Corporation BV, interamente sottoscritto da Morgan Stanley e collocato presso Nextra nel giugno 2003, operazione che diede successivamente luogo a contestazioni da parte della Procedura di amministrazione straordinaria cui furono assoggettate le società del gruppo Parmalat e ad un accordo transattivo tra la Procedura stessa e Intesa Sanpaolo (subentrata a Nextra per effetto delle successive vicende societarie che interessarono quest'ultima).

Intesa Sanpaolo ha opposto numerose eccezioni preliminari (tra le quali l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio azionato nei propri confronti) e di merito (tra cui l'insussistenza del nesso causale tra i fatti addebitati a Nextra e il danno lamentato dalle società attrici anche in considerazione della qualità di operatori professionali delle stesse e della natura speculativa degli investimenti effettuati).

Teminata la fase istruttoria nel corso della quale il Giudice ha risolto varie questioni pregiudiziali sollevate dai convenuti e respinto tutte le istanze istruttorie proposte dagli attori, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2014. Con sentenza del 26 gennaio 2015 il Tribunale ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori dichiarando, per quanto concerne in particolare la posizione di Intesa Sanpaolo, l'estinzione per prescrizione della pretesa risarcitoria azionata nei propri confronti.

Rapporti con il Gruppo Giacomini – A partire da maggio 2012, alcuni organi di stampa hanno riportato la notizia di indagini penali a carico di componenti della famiglia Giacomini (cui è riferibile l'omonimo gruppo industriale) e di altri nominativi in relazione all'ipotizzata illecita esportazione di capitali e altri reati connessi.

In particolare è emerso che le Procure di Verbania e di Novara hanno avviato indagini per reati fiscali a carico di membri della famiglia Giacomini e di loro consulenti e che la Procura di Milano indaga per l'ipotesi di concorso in riciclaggio nei confronti di alcuni consulenti finanziari dei Giacomini, dell'ex CEO della controllata lussemburghese, Société Européenne de Banque – SEB, e del capo delle relazioni della Divisione Corporate di Intesa Sanpaolo, nonché nei confronti delle stesse SEB ed ISP per la responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs n. 231/01.

Al riguardo la Banca ha effettuato le verifiche ispettive interne per la ricostruzione dei fatti, anche con riferimento ad un finanziamento erogato da SEB nel dicembre 2008 per 129 milioni a favore della famiglia di Alberto Giacomini nell'ambito di un'operazione di family buy-out, aspetti in relazione ai quali non sono sinora emerse significative irregolarità.

Ad oggi, gli atti delle autorità inquirenti a conoscenza di società del Gruppo non consentono una valutazione circa la sussistenza di responsabilità e, quindi, di rischi e di oneri (in aggiunta alle opportune svalutazioni del credito già effettuate da SEB).

Contenzioso relativo all'acquisizione di Bank of Alexandria - Nel 2006 Sanpaolo IMI ha acquisito dal Governo egiziano una partecipazione pari all'80% della Bank of Alexandria, nell'ambito di un programma statale di privatizzazioni avviato sin dagli anni '90. Nel corso del 2011 sono stati instaurati davanti al Tribunale amministrativo del Cairo due procedimenti da parte di due soggetti privati nei confronti di alcuni esponenti del precedente Governo, volti ad ottenere l'annullamento del provvedimento amministrativo di privatizzazione e del conseguente atto di compravendita sulla base di presunte irregolarità nell'iter amministrativo e dell'asserita non congruità del prezzo di trasferimento delle azioni. Bank of Alexandria è intervenuta in entrambi i giudizi per resistere all'azione contestando in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice amministrativo e nel merito l'infondatezza delle avverse pretese. Sotto quest'ultimo profilo è stato dedotto, con il supporto di idonea documentazione, come il procedimento di privatizzazione si sia svolto regolarmente e - contrariamente agli assunti avversari - nelle forme dell'asta pubblica cui parteciparono numerose banche estere, in esito alla quale Sanpaolo IMI risultò la migliore offerente. I due giudizi, che procedono in parallelo ed hanno subito numerosi rinvii e rallentamenti, si trovano attualmente in istruttoria. Allo stato ed in considerazione della fase in cui si trovano i giudizi, non si ravvisano profili di criticità con riferimento alle problematiche oggetto di contestazione. In data 24 aprile 2014 è stata promulgata la legge 32/2014 che chiarisce i presupposti soggettivi per l'impugnazione delle pregresse privatizzazioni delimitando la relativa legittimazione ad agire in giudizio in capo ai soli contraenti originari. I legali della difesa ritengono che la norma sia applicabile anche ai procedimenti in corso in cui è coinvolta Bank of Alexandria. Detta norma, peraltro, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale egiziana per asseriti profili di incostituzionalità sollevati in altri procedimenti rispetto ai quali Bank of Alexandria è estranea. Entrambe le cause sono costantemente monitorate dalla Capogruppo anche in relazione ad eventuali sviluppi del contesto

Procedimenti giudiziari e amministrativi presso la filiale di New York - Nel corso del 2012 si era conclusa favorevolmente l'indagine penale attivata dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia finalizzata ad accertare le modalità di tramitazione sugli Stati Uniti dei pagamenti in dollari da/verso paesi embargati dal governo USA negli anni compresi fra il 2001 ed il 2008, di cui è stato dato aggiornamento di anno in anno.

La medesima operatività (trattamento dei bonifici in dollari immessi nel circuito interbancario di pagamenti SWIFT, regolati tramite banche statunitensi), è stata assoggettata anche alle valutazioni da parte dell'OFAC (Office of Foreign Assets Control), l'Autorità di controllo degli scambi con l'estero del Ministero del Tesoro statunitense, in esito alle quali la Banca ha pagato di una sanzione pecuniaria di 2,9 milioni di dollari a fronte del riconoscimento della commissione di un modesto numero di irregolarità

amministrative nel periodo 2004-2007.

L'operatività in questione è tuttora soggetta anche allo scrutinio della FED e del New York State Department for Financial Services - organo di Vigilanza sui Servizi Finanziari competente per lo Stato di New York. Il relativo procedimento è ancora in corso ed allo stato non si è in grado di prevedere l'esito del medesimo e di valutare il rischio di sanzioni.

Causa del Dott. Alberto Tambelli - Nel gennaio 2013 il Dott. Alberto Tambelli ha riassunto davanti alla Corte d'Appello di Milano un giudizio proveniente dalla Corte di Cassazione formulando domande di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per il complessivo importo di circa 110 milioni. La causa origina da operazioni su futures effettuate nel 1994 con la filiale di Milano della allora Banca Popolare dell'Adriatico (ora Banca dell'Adriatico) in conseguenza delle quali il Dott. Tambelli aveva registrato una perdita patrimoniale. Al termine dei due gradi del giudizio promosso contro la Banca, il Dott. Tambelli aveva ottenuto il ristoro del danno subito ma si era visto negare sia dal Tribunale che dalla Corte milanese la risarcibilità di ulteriori voci di danno connesse ai mancati guadagni che, a suo dire, avrebbe potuto conseguire nel periodo in cui era stato privato della disponibilità delle somme perse nelle suddette operazioni finanziarie. La sentenza della Corte d'Appello era stata impugnata da entrambe le parti in Cassazione che, con decisione dell'1 ottobre 2012, aveva respinto il ricorso della Banca rendendo così definitiva la condanna al risarcimento del danno derivante dalla perdita del capitale investito (peraltro già liquidato al Dott. Tambelli nel 2004) e aveva per converso accolto il ricorso del Dott. Tambelli ritenendo, contrariamente a quanto statuito dalla Corte d'Appello di Milano, che le ulteriori richieste di risarcimento a titolo di lucro cessante fossero state dal medesimo introdotte non tardivamente e che pertanto dovessero essere valutate nel merito attraverso un nuovo giudizio da parte della Corte milanese in diversa composizione.

Il giudizio di rinvio è stato instaurato, a seguito delle vicende societarie che hanno interessato la Banca Popolare dell'Adriatico, sia contro Intesa Sanpaolo quale successore a titolo universale della incorporata Banca Popolare dell'Adriatico sia contro Banca dell'Adriatico, quest'ultima quale successore a titolo particolare della prima.

All'udienza di comparizione tenutasi in data 23 aprile 2013 il giudice, senza dar corso alle istanze istruttorie del Dott. Tambelli, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, fissando udienza di precisazione delle conclusioni al 9 febbraio 2016.

Poiché si ritiene che l'iniziativa sia destituita di fondamento non sono stati effettuati accantonamenti.

Causa di Interporto Sud Europa (ISE) contro il Banco di Napoli - Con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2013, la società Interporto Sud Europa (ISE) ha convenuto in giudizio il Banco di Napoli ed un altro Istituto di credito innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni quantificati in 186 milioni.

Affermava, in particolare, l'attrice di essersi determinata all'accollo del debito scaturente dalla prima tranche di un finanziamento in pool erogato in favore della Comes S.r.l. (70 milioni complessivamente, per la edificazione di una galleria commerciale in Marcianise) sul presupposto che le due banche avrebbero erogato un nuovo finanziamento di 35 milioni richiesto direttamente da essa ISE (contro riduzione dell'originario finanziamento da 70 milioni a 35 milioni).

Tale finanziamento non veniva, però, erogato, il che avrebbe causato alla ISE una grave carenza di liquidità che non le avrebbe, tra l'altro, consentito di perfezionare la vendita a terzi del citato complesso immobiliare ad un prezzo ritenuto vantaggioso.

Dall'istruttoria interna sono emersi, al contrario, diversi elementi di fatto idonei a configurare la presenza di una giusta causa alla base della mancata erogazione del finanziamento da parte dei due istituti di credito.

Il giudice ha fissato la prossima udienza al 13 aprile 2015, concedendo alle parti i termini per presentare le memorie di precisazione della domanda e per le richieste istruttorie che controparte non ha, però, depositato.

Contenzioso promosso da Acotel Group Spa - Con atto introduttivo di procedimento arbitrale notificato il 4 novembre 2013, Acotel Group ha chiesto la condanna di ISP al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi 150 milioni, per asserito inadempimento di un complesso accordo di cooperazione, concretizzatosi in una pluralità di convenzioni, volte allo sviluppo e alla vendita tra la clientela bancaria di una sim telefonica innovativa denominata "SIM Noverca". Acotel assume che l'insuccesso dell'operazione commerciale ed il danno ad essa derivatone sarebbero esclusivamente addebitabili alla condotta inadempiente di ISP per il disinteresse manifestato nella promozione e distribuzione del prodotto tra la propria clientela culminato nella disdetta e nel recesso dagli accordi commerciali. La Banca si è difesa sollevando plurime eccezioni di natura processuale. Nel merito, ha evidenziato che le cause dell'insuccesso dell'operazione sono ascrivibili all'inadeguatezza tecnologica della sim in quanto rapidamente superata dall'evoluzione di altre offerte maggiormente appetibili presenti sul mercato e alla scarsa competitività delle tariffe, problematiche alle quali Noverca non ha saputo far fronte. A causa del disinteresse alla prosecuzione dell'arbitrato manifestato da Acotel (che si riservava di adire il giudice ordinario) e della sua consequente inattività, con provvedimento del 10 giugno 2014 la Camera Arbitrale di Milano ha dichiarato l'estinzione del procedimento. Con atto di citazione notificato il 2 ottobre 2014 Acotel Group S.p.a. e Noverca Italia s.r.l. hanno riproposto davanti al Tribunale di Torino le medesime contestazioni formulando quanto ad Acotel Group una domanda risarcitoria di entità analoga a quella già avanzata in sede arbitrale e quanto a Noverca una domanda di condanna al minor importo di circa 11,5 milioni a titolo di penali contrattuali. Alla luce delle argomentazioni difensive opponibili la causa si configura come priva di rischi. E' in corso la fase istruttoria.

Azione risarcitoria della G & C Holding Srl - Con citazione notificata il 5 dicembre 2014 la società G. & C. Holding S.r.l ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Milano l'ex CEO ed il Capo della Divisione Corporate di ISP, nonché la stessa Banca quale responsabile in solido con i due convenuti.

Con lo stesso atto sono stati inoltre citati il Dott. Roberto Colaninno (Presidente di CAI), il Dott. Rocco Sabelli (Amministratore Delegato di CAI) e Alitalia – Compagnia Aerea Italiana Spa in qualità di responsabile in solido con i due convenuti.

G.& C. Holding afferma in sostanza di avere sostenuto, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, un investimento in Alitalia— CAI di circa 40 milioni di Euro, finalizzato al rilancio della Compagnia di bandiera, nella prospettiva delineata dal c.d. 'progetto Fenice'. Viene addebitato a Intesa Sanpaolo, quale "regista" del progetto, di avere operato una non corretta rappresentazione delle reali prospettive dell' investimento, così da indurre la società ad assumere l' iniziativa in un'operazione rivelatasi fallimentare.

La richiesta di danni che viene rivolta a tutti i convenuti è quantificata in Euro 65 milioni, oltre interessi e rivalutazione.

La prima udienza è stata differita d' ufficio al 7 luglio 2015.

Sono in corso preliminari valutazioni istruttorie e, alla stregua degli sviluppi, si valuterà l'eventuale rischio di causa.

Causa promossa dalla Società Alis Holding srl in liquidazione - Con atto di citazione notificato il 10 dicembre 2014 la società Alis Holding srl in liquidazione ha promosso davanti al Tribunale di Milano un'azione risarcitoria, chiedendo la condanna di Intesa

Sanpaolo al pagamento di 127,6 milioni di euro, per il mancato raggiungimento dei risultati favorevoli attesi in rapporto al valore che avrebbe assunto la propria partecipazione nella società Cargoitalia.

L'attrice sostiene che, nello sviluppo di un progetto avviato nel 2008 per valorizzare le potenzialità di business nel settore del trasporto cargo aereo in Italia, acquisiva con Intesa Sanpaolo, quale partner finanziario, la partecipazione – nella misura, rispettivamente, dei due terzi (66,67%) e di un terzo (33,33%) – al capitale sociale della Cargoitalia, sulla base di accordi di investimento e di patti parasociali con i quali la Banca si riservava una serie di prerogative su materie rilevanti.

Nel 2011, per effetto dell'avversa situazione congiunturale e della presenza di un forte competitor, Cargoitalia si veniva a trovare in una situazione di tensione finanziaria tale da rendere necessaria la predisposizione di un recovery plan triennale (2011-2014) per salvaguardare la continuità aziendale.

Nel recovery plan era previsto, tra l'altro, il reperimento di risorse per 8 milioni di euro mediante il ricorso a finanza di debito, che Intesa Sanpaolo avrebbe dovuto erogare in pool con altra Banca. Alis Holding sostiene che Intesa Sanpaolo si sarebbe immotivatamente sottratta a tale impegno di finanziamento, determinando lo scioglimento di Cargoitalia per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ed il conseguente ricorso della stessa alla procedura di concordato preventivo. Alis Holding ravvisa quindi una responsabilità della Banca per inadempimento di un patto parasociale di finanziamento che si assume stipulato in via di fatto o, in subordine, per l'esercizio di fatto di un'attività di direzione e coordinamento su Cargoitalia che sarebbe stata effettuata in violazione dei principi della corretta gestione societaria.

E' in corso la redazione delle difese in vista della costituzione in giudizio per l'udienza del 16 giugno 2015.

Causa promossa dalle Società "Novembre RSA s.r.l. impresa sociale", "Segno Unica s.r.l. e Novembre SGI s.r.l." - Con atto di citazione notificato il 5 agosto 2014 (prima udienza fissata a maggio 2015) le società "Novembre RSA s.r.l. impresa sociale", "Segno Unico s.r.l." e "Novembre SGI s.r.l.", facenti capo ai medesimi soggetti economici, hanno promosso davanti al Tribunale di Torino un'azione risarcitoria nella quale si chiede la condanna in solido di Intesa Sanpaolo e Mediocredito Italiano al pagamento di circa 63 milioni a titolo di risarcimento del danno di cui entrambi gli istituti sono chiamati a rispondere per non avere erogato un finanziamento destinato alla realizzazione di una residenza per anziani. La responsabilità delle banche dipenderebbe da presunte condotte contrarie a buona fede, tali da avere ingenerato nelle società attrici un incolpevole affidamento circa la concessione del credito.

La causa si affianca ad altre vertenze in materia di indebiti sui conti intestati alle medesime tre società, vertenze che, pur nell'indeterminatezza delle relative domande, si prefigurano di contenuto economico radicalmente inferiore a quello che caratterizza la pretesa risarcitoria.

L'azione in esame si prospetta come destituita di fondamento in quanto le ragioni della mancata concessione del finanziamento sono da ricercare nel concorso di una molteplicità di cause riferibili a situazioni oggettive rispetto alle quali le banche convenute risultano totalmente estranee. Per queste ragioni si ritiene che la causa sia priva di rischi.

Causa promossa dalla Fondazione Monte Paschi di Siena - Con atto notificato l'11 luglio 2014 la Fondazione MPS ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, i cessati componenti dell'organo amministrativo della Fondazione stessa e tutte le Banche, tra cui Intesa Sanpaolo e Banca IMI, che avevano partecipato nel 2011 ad un finanziamento in pool a favore della Fondazione destinato a dotare quest'ultima delle risorse necessarie alla sottoscrizione dell'aumento di capitale disposto dalla partecipata Banca Monte Paschi di Siena.

La Fondazione, a supporto della pretesa risarcitoria quantificata in circa 286 milioni, deduce a carico dei cessati amministratori e dell'advisor una responsabilità di natura contrattuale per avere violato il limite statutariamente previsto nel rapporto debito-patrimonio e a carico delle Banche finanziatrici una responsabilità di natura extra-contrattuale per avere scientemente concorso nella presunta violazione commessa dai primi. Ancorché nei rapporti interni tra convenuti sia possibile ripartire pro-quota la pretesa responsabilità risarcitoria, la Fondazione ha formulato richiesta di condanna in solido nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio.

Si ritiene che la pretesa risarcitoria per come prospettata nei confronti delle Banche convenute sia destituita di fondamento per una molteplicità di ragioni che ineriscono non solo alla possibilità in linea generale di configurare una responsabilità extracontrattuale a carico delle stesse ma anche ad un'erronea valutazione dal punto di vista tecnico delle poste di bilancio da cui si pretende di dedurre la violazione del suddetto parametro finanziario, alla insussistenza di un nesso causale tra il comportamento censurato e l'evento dannoso nonché alla quantificazione delle stesse voci di danno in cui si articola la pretesa risarcitoria. La prima udienza è stata indicata per il 14 maggio 2015.

Contenzioso POTROŠAČ avverso PBZ relativamente ai finanziamenti denominati in CHF - Nel contesto storico di bassi tassi d'interesse sulle attività denominate in franchi svizzeri (CHF), a partire dal 2004 diverse banche croate hanno erogato prestiti retail in franchi. La pratica ebbe immediata presa sulla clientela, per cui - al fine di evitare un deterioramento della quota di mercato - anche PBZ iniziò ad offrire prodotti simili a partire dal febbraio 2005.

Pur seguendo le tendenze del mercato, PBZ ha avuto una pratica significativamente diversa dalle altre banche. In particolare, nella comunicazione dei rischi di cambio ai propri clienti, sono state introdotte nei contratti di finanziamento clausole specifiche, in cui gli stessi sono stati avvertiti circa la possibilità che la loro rata cambiasse a causa della volatilità dei cambi.

Oltre alla valuta estera, caratteristica fondamentale di questo portafoglio crediti è la presenza del cosiddetto "tasso di interesse amministrato", in cui i tassi d'interesse potevano essere modificati con decisione discrezionale della Banca, senza un indice sottostante chiaramente identificato. Questo tipo di tassi di interesse è stato il più comune nel settore bancario croato assieme al tasso fisso. Solo con l'introduzione della nuova legge sul credito al consumo, i tassi d'interesse amministrati sono stati vietati per tutti i nuovi prestiti a partire da gennaio 2013. A tale disposizione di legge la PBZ ha regolarmente ottemperato con l'introduzione di tassi d'interesse indicizzati.

Con atto di citazione notificato in data 23 aprile 2012 PBZ è stata citata in giudizio, con altre 7 maggiori banche croate (controllate da gruppi non croati), da un'associazione di consumatori (Potrošač). In estrema sintesi, l'associazione chiedeva la condanna delle banche per:

- non aver propriamente informato i clienti dei rischi di un'esposizione in valuta estera come il franco svizzero;
- non aver chiaramente espresso nei contratti le regole di determinazione del tasso di interesse, che di fatto poteva venir unilateralmente variato dalla banca.

Il 4 luglio 2013, in primo grado, il Tribunale Commerciale di Zagabria aveva sostanzialmente accolto le richieste dell'associazione dei consumatori, condannando le banche a trasformare i loro crediti in Kune al tasso di cambio della data di erogazione e a un tasso d'interesse fisso pari al tasso d'interesse applicabile ai contratti di finanziamento nel giorno della loro sottoscrizione. Nelle more del giudizio d'appello l'esecuzione della sentenza di primo grado era stata sospesa.

In data 16 luglio 2014 l'Alta Corte Commerciale della Repubblica di Croazia ha emesso la sentenza di secondo grado. Rispetto alla sentenza di primo grado sembra emergere uno scenario più favorevole alle banche. In particolare:

- è stata annullata la sentenza di primo grado nella parte in cui stabiliva che, con riferimento ai mutui concessi in franchi svizzeri, le banche dovessero denominare in HRK il capitale originariamente concesso ai mutuatari;
- è stata inoltre annullata la sentenza di primo grado nella parte in cui stabiliva che, con riferimento ai mutui concessi in franchi svizzeri da convertire, le banche dovessero applicare un tasso d'interesse fisso pari a quello applicabile al contratto di finanziamento nel giorno della sua stipula;;
- è stata invece confermata l'illiceità delle variazioni unilaterali apportate dalle banche ai tassi di interesse sui mutui. Nel corso del 2013 PBZ ha effettuato adeguati accantonamenti che, alla luce della sentenza d'appello, possono ritenersi estremamente prudenziali.

In relazione a quanto sopra, è necessario considerare il fatto che, al fine di veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, i singoli clienti dovranno agire nei confronti della propria banca su base individuale. Per PBZ ciò dovrebbe rappresentare un punto di forza avendo adottato politiche attente alla relazione con la clientela, ad esempio, offrendo la possibilità di convertire il capitale da CHF in HRK a fronte del forte apprezzamento della divisa svizzera negli anni scorsi. PBZ inoltre ha sospeso l'offerta di finanziamenti in CHF dal 2008.

Le banche hanno fatto ricorso alla Corte Suprema croata, per ottenere la revisione della sentenza d'appello nella parte in cui sono risultate soccombenti. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza d'appello.

Tra l'agosto 2014 e il 31 dicembre 2014 PBZ ha ricevuto 1.458 richieste di rimborso, delle quali soltanto 12 sono sfociate al momento in contenziosi innanzi alle Autorità competenti.

I rischi correlati alla pronuncia inerente le variazioni unilaterali dei tassi di interesse sono presidiati da congrui accantonamenti.

Contenzioso del lavoro

Quanto al contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2014 non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

CONTENZIOSO FISCALE

I rischi complessivi del contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. Con riguardo alla Capogruppo sono pendenti n. 306 pratiche di contenzioso, per un valore complessivo di 952 milioni, conteggiati tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa, sia dei processi in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di

legittimità, i cui rischi effettivi al 31 dicembre 2014 sono stati quantificati in 75 milioni. Presso le altre società italiane del Gruppo, incluse nel perimetro di consolidamento, il contenzioso fiscale alla stessa data ammonta a complessivi 370 milioni fronteggiati da accantonamenti specifici per 29 milioni.

Le contestazioni pendenti all'estero, per complessivi 9 milioni, non sono di valore significativo in relazione alla dimensione dell'attività ivi svolta dal Gruppo. A fronte dei rischi di tali contenziosi sono stati costituiti specifici fondi di accantonamento di importo adequato.

In termini generali, i controlli svolti dall'Amministrazione Finanziaria nel corso del 2014 si caratterizzano per la mera riproposizione di tematiche di confronto interpretativo già emerse negli anni precedenti e non ancora pervenute ad univoca definizione.

Con riguardo ad Intesa Sanpaolo si segnala, in particolare, l'emissione dell'atto di accertamento per il 2009 della contestazione riguardante una serie di operazioni poste in essere a fini di rafforzamento patrimoniale, mediante l'emissione di strumenti innovativi di capitale (preference shares), per il tramite di controllate estere (sotto forma di LLC) domiciliate in Delaware (USA). La contestazione si basa sull'assunto che i rapporti di deposito subordinato intercorrenti tra le controllate estere e la Capogruppo siano riclassificabili alla stregua di finanziamenti, soggetti alla ritenuta a titolo definitivo del 12,50% di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del DPR n. 600/1973. La pretesa connessa a detta annualità, complessivamente pari a 38 milioni per ritenute, sanzioni ed interessi, è stata fatta ovviamente oggetto di impugnazione in giudizio.

Peraltro anche l'annualità 2008, pari a 74 milioni, è pendente in primo grado. Invece il contenzioso relativo all'annualità 2007, che ammonta a 63 milioni, ha avuto un esito negativo in primo grado in conformità allo sfavorevole indirizzo formatosi nella specifica materia nei gradi di merito relativi ad analoghe contestazioni verso altre Banche. L'assoluta opinabilità delle tesi erariali sulla questione ci ha comunque indotto, nonostante detto orientamento giurisprudenziale, a non effettuare alcun accantonamento.

Rispetto alle altre Società del Gruppo si citano gli avvisi di accertamento che l'Agenzia delle Entrate ha emesso nei confronti di Intesa Sanpaolo Group Service Scpa a fronte della verifica dell'annualità 2009, contenenti una pretesa, per Ires, Irap, IVA, sanzioni ed interessi pari a complessivi 25 mln. Si tratta di una contestazione argomentata con riferimento (i) all'asserita violazione del principio di competenza, in relazione al riparto temporale di taluni costi connessi ai conferimenti operati nel 2009 dalla Capogruppo in detta Partecipata, (ii) alla negazione dell'inerenza con riguardo alla quota di ammortamenti relativa al periodo ante conferimento dei beni compresi nei rami d'azienda conferiti, (iii) all'assoggettabilità dei recuperi relativi ai summenzionati costi anche all'IVA, nell'assunto che per essi non si renda applicabile il regime di esenzione consortile, ma piuttosto quello ordinario di imponibilità con l'aliquota del 20%. In relazione alla previsione d'esito dei contenziosi attivati per detta posizione il preesistente stanziamento cautelativo di 7 mln è stato incrementato di 1 mln, dovuto principalmente all'aggiornamento della voce interessi.

Quanto ai principali esiti processuali intervenuti nel periodo di riferimento merita altresì richiamare in particolare:

 per la Capogruppo, la positiva conclusione di tutti i giudizi di merito, in primo e secondo grado, riguardanti la casistica della riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate in tema di operazioni di conferimento di rami d'azienda e successiva vendita delle azioni rivenienti dai conferimenti, come un'unica fattispecie a formazione progressiva assimilabile ad una cessione di

- ramo d'azienda. Peraltro, con riguardo alle operazioni di conferimento di sportelli bancari in CariParma e FriulAdria effettuate nel 2007, l'Avvocatura dello Stato ha presentato, per conto dell'Agenzia delle Entrate, ricorso in Cassazione;
- per l'incorporata Centro Leasing Banca, la sentenza favorevole della Cassazione, sebbene con un dispositivo implicante la ripetizione del giudizio di secondo grado, riguardante il tema delle operazioni di lease-back immobiliare poste in essere dalla Società, contestate in chiave di abuso di diritto con la verifica fiscale delle annualità dal 2003 al 2007, conclusasi con la prospettazione di una pretesa complessiva di 56 milioni per maggiori Ires, Irap ed IVA, oltre a sanzioni ed interessi. Le pretese fiscali oggetto di detta decisione, concernente gli anni 2004 e 2005, ammontano a 16 milioni.

Mediante ricorso ai c.d. istituti deflattivi del contenzioso, a fine dicembre 2014 Banca IMI ha definito la contestazione per "abuso di diritto" riguardante le operazioni di vendita di futures su azioni quotate italiane effettuate nell'ambito dell'attività di market maker nel 2009 che l'Amministrazione Finanziaria ha riqualificato come pronti contro termine in ragione dell'affermata circolarità delle stesse. Anche in relazione a detta posizione, così come già fatto in precedenza, la decisione di procedere alla definizione della vertenza è stata presa, pur nella piena convinzione della sua infondatezza, in considerazione dell'inopportunità di coltivare lunghi ed onerosi contenziosi gravati da un'alea particolarmente accentuata nella specifica materia. Nel caso di specie la pretesa erariale, pari a 157 milioni (per imposte, ritenute e sanzioni), è stata definita con un esborso di 4 milioni.

Dopo la chiusura dell'esercizio 2014, in data 10 febbraio 2015 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha notificato a Eurizon Capital S.A. – Lussemburgo un PVC con il quale, in relazione agli anni d'imposta dal 2004 al 2013, è stata contestata la mancata dichiarazione, ai fini IRES, di redditi per circa 731 mln complessivi, sulla base della presunta residenza fiscale in Italia della società per la asserita presenza nel territorio dello Stato della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale. In particolare i verificatori hanno formulato detta contestazione, sulla scorta della documentazione acquisita nell'ambito di una verifica, ancora in corso di svolgimento, nei confronti di Eurizon Capital SGR. In merito si ritiene che la contestazione sia assolutamente infondata. Ciò in considerazione della correttezza dei comportamenti tenuti dalla controllata - che opera in Lussemburgo fin dal 1988 con una struttura composta da oltre 50 dipendenti altamente qualificati dedicati principalmente alla gestione, commercializzazione e amministrazione di fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese ed è soggetta a vigilanza da parte delle autorità regolamentari lussemburghesi – sempre improntati al pieno rispetto delle disposizioni tributarie nazionali e del trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2014 sono iscritti nello stato patrimoniale, tra le attività, 236 milioni a livello di Gruppo, 200 milioni dei quali riferibili alla Capogruppo, che rappresentano l'ammontare complessivo degli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria in presenza di accertamenti.

Per le stesse pratiche contenziose gli stanziamenti al fondo rischi ed oneri ammontano rispettivamente a 49 milioni a livello di Gruppo, di cui 35 milioni per la Capogruppo.

In proposito giova rammentare che detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base ad un meccanismo di tipo automatico del tutto sganciato dall'effettivo grado di fondatezza delle connesse pretese fiscali e quindi dal maggiore o minore grado di rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione deve essere operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.

Attività potenziali

Quanto alla fattispecie delle attività potenziali, si segnala che con sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 7 marzo 2013, passata in giudicato, è stata disposta la revoca, per dolo del giudice, della sentenza emessa dalla stessa Corte d'Appello di Roma il 26 novembre 1990, con cui l'IMI era stato condannato a pagare all'erede dell'imprenditore Nino Rovelli, nel frattempo deceduto, la somma di circa 980 miliardi di lire (importo liquidato all'erede in data 13 gennaio 1994: 678 miliardi di lire, al netto dell'imposta di successione e della ritenuta sugli interessi moratori liquidati in sentenza).

In conseguenza della revocazione della sentenza, Intesa Sanpaolo – cessionaria dei diritti dell'erede dell'Ing. Rovelli – aveva presentato all'Amministrazione Finanziaria istanze di rimborso delle imposte pagate a suo tempo a vario titolo in conseguenza della prima sentenza, poi cancellata per effetto della revoca. Sulla base dei principi contabili applicabili, essendovi la ragionevole certezza che dette attività potessero essere realizzate almeno parzialmente, nel bilancio 2013 erano state rilevate attività per complessivi 128,1 milioni. In data 8 agosto 2014 è stato liquidato dall'Amministrazione l'intero importo dell'imposta di successione a suo tempo pagata dall'erede, pari a circa 111 milioni.

Per quanto riguarda le altre due imposte, vale a dire l'imposta di registro applicata sulla sentenza revocata e la ritenuta a titolo d'imposta applicata sugli interessi da ritardato pagamento della somma dovuta dall'IMI all'erede, il tutto ammontante ad un importo di circa 43 milioni, si è in attesa dei provvedimenti dell'Amministrazione in esito all'iter attivato con le relative istanze di rimborso.